

TI_GERICHTE 17.2003.10 vom 29. Dezember 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-12-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2003.10

FR: TI_GERICHTE 17.2003.10 du 29 décembre 2004

IT: TI_GERICHTE 17.2003.10 del 29 dicembre 2004

Regeste

falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari - presupposti soggettivi - potere di cognizione della Corte di cassazione e di revisione penale nel vagliare l'aspetto soggettivo - falsità in atti commessa per negligenza - contravvenzione

Erwägungen

E. 2

Quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid.

E. 2.2

pag. 183, 128 IV 53 consid. 3 pag. 63, 125 IV 242 consid. 2c pag. 252, 119 IV 1 consid.

E. 5

Il Procuratore pubblico sostiene che nel caso in esame l'accusato, ispettore di polizia con anni di esperienza, non poteva ignorare l'illiceità del proprio agire, tant'è che ha distrutto il verbale originario. Cosciente di quanto stava facendo, egli si è astenuto dal far proseguire i due nuovi verbali per la via di servizio, lasciandoli nella sua scrivania. Ciò dimostra che egli aveva preso in debito conto l'eventualità di trarre altri in errore, compreso il magistrato inquirente, i suoi collaboratori e le possibili autorità di ricorso. I verbali in questione costituiscono perciò un falso deliberato, poiché attestano interrogatori esperiti in modi e circostanze inveritiere, come l'accusato sapeva perfettamente. Il Procuratore pubblico fa valere altresì che uno sperimentato sergente di polizia non può avere distrutto il verbale originario per negligenza, né avere allestito per mera negligenza i due verbali sostitutivi. Per tacere del fatto che l'accusato ha fatto sottoscrivere i due verbali alle interessate senza l'interprete ufficiale, nonostante fossero certificate la sua presenza e l'avvenuta traduzione. Il proscioglimento è perciò – egli sostiene – conseguente a un'errata applicazione del diritto.

E. 6

Il primo giudice – come si è ripetuto – ha escluso qualsiasi dolo dell'autore, accertando che questi ha agito senza la consapevolezza di creare un documento falso e, soprattutto, senza la volontà di ingannare terzi. In buona fede egli ha cercato di adottare gli accorgimenti che, secondo la sua visione delle cose e in base a quanto gli era stato riportato da colleghi e superiori, avrebbero accontentato il Procuratore pubblico, tenendo indenni le ragazze e salvaguardando la conformità delle deposizioni (sentenza, pag. 8 seg.). Tali accertamenti, che riguardano il foro interno dell'autore, vincolano la Corte di cassazione e di revisione penale (sopra, consid. 2). Tutt'al più il Procuratore pubblico avrebbe potuto censurarli di arbitrio, ma nel ricorso egli nemmeno accenna a una doglianza del genere. A dire il vero, egli neppure si confronta con le diffuse considerazioni che hanno indotto il primo giudice a escludere, nonostante la negligenza dell'imputato, l'intenzione di confezionare falsi verbali

di interrogatorio o di ingannare alcuno. Certo, il Procuratore asserisce che l'accusato ha agito con piena intenzione, consapevole dell'illiceità del proprio agire, ma così argomentando egli si fonda su fatti diversi da quelli accertati nella sentenza impugnata. Ciò non è ammissibile. Avesse il Procuratore pubblico inteso far valere che l'accusato ha agito con dolo eventuale, il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte. A prescindere dalla circostanza che nel ricorso non si fa alcuna distinzione fra dolo diretto e dolo eventuale, sapere se l'autore abbia agito accomodandosi del risultato è – una volta ancora – un fatto che il primo giudice ha escluso, senza che il Procuratore sollevi critiche di arbitrio. Onde l'ulteriore irricevibilità del ricorso. Rimarrebbe da esaminare se l'accusato abbia agito per negligenza (art. 317 n. 2 CP), ciò che lo stesso primo giudice sembra ammettere (sentenza, pag. 9). Come lo stesso primo giudice ha rilevato, nondimeno, all'accusato è stato imputato un tentativo di falsificazione in atti, il quale non può essere commesso per negligenza (sentenza, pag. 9). Per di più, la falsificazione in atti per negligenza dell'art. 317 n. 2 CP sarebbe una semplice contravvenzione, e come tale andrebbe considerata prescritta (Corboz , op. cit., n. 11 ad art. 317 CP).

E. 7

Dato l'esito del ricorso, gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dello Stato, che rifonderà a _____, il quale ha presentato osservazioni al ricorso tramite un legale, un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 500.– b) spese fr. 100.– fr. 600.– sono poste a carico dello Stato, che rifonderà a _____ fr. 1000.– per ripetibili. 3. Intimazione a: – _____; – avv. _____; – Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, Lugano; – Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona; – Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizio centrali), Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne; – Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantonale Ticino, viale Francini 3, Bellinzona. terzi implicati Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.